



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RESCIGNO	DOTT. MICHELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	LONGOBARDI	AVV. ANTONINO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TACCONI	AVV. GIUSEPPINA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SI RILASCIATA PER USO STUDIO

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 672/08 depositato il 14/03/2008
- avverso AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI n° RE0C0TA00013 I.V.A. 2007 contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:
ANTICA CLESSIDRA SNC
VIA PAPA GIOVANNI XIII 83035 GROTTAMINARDA AV

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 672/08

UDIENZA DEL

22/01/2009 ore 10:30

SENTENZA

N°

78/07/08

PRONUNCIATA IL:

22.01.2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23.02.2009

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
Sig. *Emidio Iorizzo*

Emidio Iorizzo

[Large handwritten signature]



FATTO E DIRITTO


La dimostrata e non contestata omissione da parte dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ariano Irpino del rispetto dei 60 giorni previsti dal comma 7 dell'art 12 dello Statuto del contribuente di cui alla Legge n. 212 del 2000 per l'effettuata notifica dell'atto di contestazione e determinazione delle sanzioni prima del decorso di detto termine, comporta l'accoglimento del ricorso proposto dal sig. Cuoco Pasquale in qualità di legale rappresentante della Società Antica Clessidra s.n.c. corrente in Grottaminarda e l'annullamento dell'atto impugnato.

Nella fattispecie, in relazione al processo verbale elevato dalla Guardia di Finanza di Ariano Irpino in data 10.12.2007, risulta la notifica alla società contribuente dell'atto di contestazione ed irrogazione sanzioni soltanto in data 8 gennaio 2008, molto prima del maturarsi del termine di cui alla menzionata norma, con sua conseguente illegittimità.

Infatti, contrariamente a quanto eccepito dall'Ufficio nella propria memoria difensiva, il predetto termine di 60 giorni non ha carattere meramente ordinatorio, ma costituisce uno spazio temporale inderogabile assegnato dalla legge al contribuente per la produzione di proprie memorie e documenti, a garanzia del proprio diritto di difesa, il cui mancato rispetto da parte dell'Amministrazione Finanziaria determina, in assenza di fondati motivi di particolare urgenza, l'illegittimità dell'avviso di accertamento.

Sul punto è pacifico l'indirizzo di questa Decidente (CTP Avellino Sez. 6^a Sent.35/6/08, Sez. 6^aSent. 348/6/08). che, confermando analoghe decisioni di altre Commissioni, (CTR Roma sez 38^a 197/07, CTR Salerno Sez. 9^a 156/9/08 ,ecc.) ha appunto statuito l'illegittimità dell'avviso di recupero operato dall'Ufficio Finanziario anteriormente allo spirare del predetto termine di 60 giorni, qualora "il mancato rispetto dei termini non sia giustificato da fondati motivi di particolare urgenza".

La particolarità della questione comporta la compensazione tra e parti delle spese del giudizio.



P. Q. M.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO
SEZIONE SETTIMA

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ANTICA CLESSIDRA S.N.C. in persona del suo amministratore sig. Cuoco Pasquale, con sede in GROTTAMINARDA, Via Papa Giovanni XXIII, avverso l'ATTO DI CONTESTAZIONE N. REOC0TA00013 2008, notificato in data 8 gennaio 2008 relativo a SANZIONI anno d'imposta 2007, avverso AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ARIANO IRPINO, in persona del suo Direttore p.t., ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta disattesa, così provvede :
in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese.


Così deciso in Avellino, li 22.1.2009

IL GIUDICE RELATORE-ESTENSORE

(Avv. Antonino Longobardi)

IL PRESIDENTE

(Cons.Dr. Michele Rescigno)

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and cursive, corresponding to the name Antonino Longobardi. The signature on the right is simpler and more stylized, corresponding to the name Michele Rescigno.